NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 53

Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonche' i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	IV — Disposizioni transitorie, penali e finali
Capo	III — Estensione al trattamento di previdenza del personale di volo delle disposizioni vigenti per l'assicurazionb obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-53-benefici-privilegi-ed-esenzioni-fiscali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it